



Novità e aggiornamento statuti a
seguito dell'entrata in vigore del
D.lgs. 36/2021.

Milano, 15.06.2023

*Avv. Francesco Rondini
Consulente Legale F.A.S.I.*



Al momento non è previsto un termine entro cui dovranno essere adottate tutte le modifiche necessarie per rendere gli statuti associativi compatibili con le nuove disposizioni.

Tuttavia, si consiglia di iniziare già ora con l'attività di controllo e verifica dei "vecchi" statuti per poi essere pronti ad inserire le modifiche non appena diventerà necessario (ovvero dal 1° luglio).

Anche perché, quando la Riforma sarà effettivamente operativa, le irregolarità non sanate, in seguito agli accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, potranno comportare sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.



Ricordiamo che solitamente un'associazione può essere costituita:

- in forma orale:
(anche se nella pratica non avviene o comunque la costituzione in forma orale comporterebbe la non possibilità di accedere a registri, agevolazioni, contributi e quant'altro),
- attraverso una scrittura privata:
(autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o registrata presso l'ufficio del registro);
- attraverso un atto pubblico:
(se si vuole ottenere il riconoscimento della personalità giuridica).



Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni riconosciute è disciplinato dal codice civile.

Tuttavia la disciplina fiscale spesso interviene a restringere il campo di applicazione della disciplina generale civilistica per soddisfare ulteriori requisiti che il Legislatore ritiene più stringenti e adatti a particolari tipologie di enti, come nel caso degli enti sportivi dilettantistici.



La forma giuridica:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile (Snc, Sas, Spa, S.r.l.).

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo.



Il Decreto Legislativo n. 36/2021
contiene un nucleo importante di
disposizioni in materia di atto costitutivo
e statuto di Asd e Ssd, alcune delle
quali costituenti vere e proprie novità
per il settore sportivo dilettantistico.

Innanzitutto il contenuto obbligatorio
dell'atto costitutivo e dello statuto:

- nell'atto costitutivo deve essere
indicata la sede legale.



Lo statuto deve prevedere espressamente i seguenti punti:

- a) la denominazione, indicando espressamente la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;



d) l'assenza di fini di lucro;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;



- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.



Gli enti dilettantistici dovranno destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Pertanto, di regola, resterà vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

La suddetta quota è aumentata fino all'80% per i medesimi enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

L'efficacia di quest'ultima misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.



Asd e Ssd potranno esercitare anche attività diverse da quelle principali (inerenti l'attività sportiva dilettantistica), a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che verranno definiti da apposito decreto ministeriale.



Dal computo di tali criteri e limiti saranno esclusi i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti sportivi.

Si sottolinea che la (parziale) distribuibilità degli utili e l'esercizio di attività secondarie potranno essere praticati solo se espressamente previsti dallo statuto!

Fra cui l'incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità (totale) degli utili di esercizio.

Pertanto, nel caso in cui si prevedesse la parziale distribuibilità degli utili, non si potrebbe più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.



In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, pertanto, sarà necessario riprendere in mano lo statuto sociale della Vostra A.S.D. e gli eventuali regolamenti interni adottati.

Dovrà essere verificata la compatibilità di tutte le previsioni ivi contenute con le nuove norme, in particolare quelle relative all'oggetto sociale, alle attività strumentali e secondarie, al divieto di distribuzione degli utili e alle sue eventuali deroghe (solo per le Ssd).



Si consiglia, inoltre, di inserire nello statuto una parte che preveda la possibilità per gli enti di avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo-gestionali e altre figure professionali (ad es. custodi e magazzinieri), disciplinandone le caratteristiche principali.

Infine si ricorda che dovrà essere verificato che i tesserati minori d'età, che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano prestato personalmente l'assenso al proprio tesseramento, ovvero che abbiano sottoscritto il relativo modulo predisposto.



GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE!

Avv. Francesco Rondini del Foro della Spezia

Consulente Legale F.A.S.I.